



**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI PRESSO ENTI COORDINATI
DALLA FONDAZIONE ENRICO ZANOTTI DI FERRARA**

TRA

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI FERRARA (di seguito "Università"), C.F. 80007370382, P.IVA 00434690384, con sede legale in Ferrara, CAP 44121, Via Ariosto 35, PEC ateneo@pec.unife.it, rappresentata dal Magnifico Rettore *pro tempore*, Prof.ssa Laura Ramaciotti

E

FONDAZIONE ENRICO ZANOTTI (di seguito "Fondazione"), C.F. 93056160380, con sede legale in Ferrara, CAP 44121, Via Borsari, 4/c, PEC fondazionezanotti@pec.it, nella persona rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Tiziana Poli

di seguito indicati congiuntamente come "Parti" o singolarmente come "Parte"

VISTO

- a) la Legge n. 341 del 19 novembre 1990, in particolare l'art. 8, che consente alle Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, di avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni;
- b) la Legge n. 196 del 24 giugno 1997, Norme in materia di promozione dell'occupazione sui tirocini formativi e di orientamento, secondo cui, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in imprese a studenti che abbiano assolto l'obbligo scolastico e laureati entro dodici mesi dal compimento degli studi universitari;
- c) il Decreto Ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998 Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, in cui si individuano le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- d) la Legge Regionale 04 marzo 2019, n. 1 "Disposizioni in materia di tirocini - Modifiche alla legge regionale 1° agosto 2005, n. 17";
- e) il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 avente per oggetto "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", in particolare, all'art. 3 comma 5 "l'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate";
- f) l'articolo 8 comma 3 dello Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara, ai sensi del quale l'Ateneo, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani attraverso contratti e convenzioni per ogni forma di

cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse;

- g) il Regolamento Didattico dell'Università in cui si prevede tra le attività didattiche, anche il tirocinio come strumento di conoscenza diretta del settore lavorativo
- h) il progetto FE(pe)R MENTI GIOVANI finanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, e proposto dall'Associazione Temporanea di Scopo "Un Paese per Giovani" (ente collegato alla Fondazione) e avviato il 4 luglio 2022;
- i) l'Azione 5 "From Project to work" del progetto FE(pe)R MENTI GIOVANI che prevede la realizzazione di tirocini dedicati a giovani dell'età compresa tra i 18 e 35 anni;

PREMESSO CHE

- a) l'Università di Ferrara in coerenza con i propri compiti istituzionali, si adopera per agevolare l'orientamento e l'inserimento professionale nel mondo del lavoro e dello studio per i propri studenti e laureati;
- b) al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi richiamati all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, le Università possono promuovere tirocini curriculari in impresa a beneficio delle studentesse e degli studenti iscritti ai propri Corsi di Studio;
- c) i tirocini curriculari hanno lo scopo di agevolare la definizione del proprio progetto professionale mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sviluppando la gamma delle competenze tecnico/professionali specifiche e quelle trasversali, acquisibili con un'esperienza all'interno di una realtà lavorativa;
- d) l'esperienza di tirocinio curriculare crea opportunità di inserimento lavorativo mediante periodi di formazione utili per verificare sul campo la spendibilità dei saperi acquisiti durante gli studi, acquisire nuove professionalità e arricchire il proprio *curriculum*.
- e) la Fondazione in coerenza con i propri compiti istituzionali e con le strategie declinate nei propri atti di programmazione, persegue l'obiettivo generale di accompagnare i giovani nella vita attiva favorendo la creazione di reti e nessi tra mondo formativo e del lavoro;
- f) l'oggetto della convenzione è in linea con lo scopo istituzionale della Fondazione in quanto azione positiva di promozione e sviluppo del processo educativo dei giovani nella Scuola e nell'Università, mediante la creazione di sinergie con persone e istituzioni che in tale percorso sono impegnate (art. 3 Statuto Fondazione);
- g) l'ATS "Un Paese per Giovani" (ente collegato alla Fondazione) ha valutato di dedicare parte dei tirocini, finanziati dal progetto FE(pe)R MENTI GIOVANI, ad un percorso formativo per studenti e studentesse dell'Università di Ferrara che affiancasse all'esperienza in azienda un percorso curriculare specifico, attraverso la collaborazione con la Fondazione Enrico Zanotti.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2 – Oggetto

1. La presente Convenzione ha per oggetto l'attivazione di tirocini curriculari presso enti profit e no profit coordinati dalla Fondazione, da attivarsi, a favore di studenti e studentesse dell'Università, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) L 196/1997, e nel rispetto dei singoli progetti formativi da redigersi.

2. Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) L 196/1997, si configura come completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici e/o di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo, pertanto non costituisce rapporto di lavoro.

3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor aziendale designato dal Soggetto Ospitante.

4. Per l'avvio di ciascun tirocinio con il candidato individuato dal singolo ente collegato alla Fondazione, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, viene predisposto - di concerto tra ente, professionista o imprenditore associato al soggetto finanziatore, da una parte, e soggetto promotore dall'altra - un progetto formativo contenente:

- a) nominativo tirocinante;
- b) nominativo tutor accademico;
- c) nominativo tutor aziendale;
- d) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante ed eventuali attività compatibili con lo svolgimento da remoto;
- e) il nominativo dell'azienda, professionista o imprenditore associato e la sede della struttura (compresi reparti e/o uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- f) gli estremi identificativi delle coperture assicurative e gli estremi identificativi delle assicurazioni per la responsabilità civile e contro gli infortuni sul luogo di lavoro.

Il soggetto ospitante potrà prevedere, indicandoli nel progetto formativo, facilitazioni ed incentivi economici quali rimborsi spese e borse di studio a favore dei tirocinanti. Tali incentivi sono da ritenersi non correlati alla quantità-qualità della prestazione fornita dal tirocinante.

Articolo 3 – Obblighi/impegni delle Parti

1. Il ruolo individuato per la presente convenzione per la Fondazione risulta essere quello di coordinamento degli Enti finanziatori e dei soggetti ospitanti collegati alla Fondazione, mentre l'Università di Ferrara partecipa in qualità di ente promotore e si attiverà per le procedure inerenti la selezione dei candidati.

2. La Fondazione si rende disponibile a diffondere l'informativa sulle possibilità di inserimento in tirocinio curricolare presso gli enti coordinati dalla Fondazione delineate nella presente Convenzione.

3. Allo scopo di diffondere la presente Convenzione presso gli enti coordinati dalla Fondazione per una fruizione efficace della possibilità di inserimento in tirocinio di studenti e studentesse dell'Università, le parti si impegnano a dare massima diffusione di tale opportunità attraverso la pubblicizzazione sui rispettivi siti web e con i canali comunicativi ritenuti più efficaci.

4. La Fondazione si impegna ad aggiornare la lista degli enti coordinati dalla Fondazione e darne comunicazione via PEC al soggetto promotore annualmente o con cadenza più ravvicinata nel caso ritenga sia necessaria una revisione tempestiva del documento.

5. Il tirocinio potrà essere avviato per studenti iscritti a corsi di studio dell'Ateneo.

6. La durata del singolo tirocinio messo a bando sarà coerente con i crediti formativi universitari previsti per attività di tirocinio del singolo corso di studi, distribuiti in giorni e orari da concordare con il tutor aziendale.

7. Il contributo della borsa di tirocinio coprirà la durata di ogni singolo tirocinio: l'importo previsto verrà definito all'interno del singolo progetto formativo e soggetto alla normativa fiscale vigente.

8. Ai fini della selezione per le borse di tirocinio, la Commissione preposta, dovrà definire:

- a) titolo di studio richiesto per partecipare;
- b) il numero e l'ammontare dei tirocini da attivare;
- c) il soggetto finanziatore;
- d) i criteri per l'assegnazione del tirocinio;
- e) i documenti da allegare alla domanda;
- f) ogni altro elemento utile ai candidati per la partecipazione alla selezione;
- g) le modalità e il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione;
- h) le modalità di trattamento dei dati personali;
- i) la pubblicità degli atti.

5. Le unità di tirocinio attivate per anno solare, compatibilmente con i tempi di selezione, saranno coerenti con la disponibilità di accoglienza da parte dell'azienda ospitante, i fondi effettivamente erogabili e la presenza di persone candidate idonee.

6. L'individuazione dell'avente titolo al tirocinio curriculare avverrà a seguito del superamento di una selezione.

7. La graduatoria sarà determinata in base ai parametri indicati dalla Commissione valutatrice.

8. La Commissione sarà composta da almeno tre componenti, individuati tra i referenti di Fondazione e Università.

9. Sarà cura della Commissione valutatrice:

- definire i requisiti di accesso alla selezione e i criteri di valutazione dei candidati;
- trasmettere il nominativo dei vincitori e la relativa graduatoria per le successive pratiche di attivazione del tirocinio.

10. La Fondazione si impegna a fornire all'Università tutti i dati necessari al fine di predisporre Convenzione e Progetto formativo per l'attivazione di ogni singolo tirocinio formativo.

11. Il Progetto formativo dovrà necessariamente indicare, per ogni tirocinio attivato, codice CUP di progetto, riferimento al progetto FE(pe)R MENTI GIOVANI ed entità della quota relativa alla borsa.

Articolo 4 - Costi

Ai fini della presente convenzione, le parti si impegnano inoltre a farsi carico dei seguenti costi:

- la Fondazione, attraverso L'ATS "Un Paese per Giovani" ente titolare del progetto e finanziatore delle borse di tirocinio, mette a disposizione a favore dell'attivazione dei tirocini una quota derivante dall'Azione 5 "From Project to work" del progetto FE(pe)R MENTI GIOVANI. La somma della singola borsa sarà erogata direttamente al tirocinante secondo le norme vigenti in tema di finanza pubblica.
- Sarà compito dei soci dell'ATS titolare del progetto FE(pe)R MENTI GIOVANI, coordinati dalla Fondazione, provvedere direttamente alla corresponsione dell'indennità di partecipazione spettante al tirocinante. Al termine di ciascun tirocinio l'ente coordinato dalla Fondazione compilerà il questionario di valutazione finale e invierà la documentazione richiesta dal singolo corso di studio ai fini della corretta valutazione dell'attività svolta dal tirocinante.
- Per l'anno 2023 il finanziamento dei tirocini formativi è sostenuto dagli enti associati nell'ATS "Un Paese per Giovani" nell'ambito del progetto FE(pe)R Menti giovani; per il secondo anno ed eventuali proroghe, sarà cura della Fondazione indicare tempestivamente all'Università l'eventuale finanziamento delle borse.

- L'assicurazione obbligatoria del tirocinante contro gli infortuni presso l'INAIL e per responsabilità civile verso terzi è a carico dell'Università in qualità di soggetto promotore. Qualora gli oneri assicurativi siano a carico del promotore, in caso di infortunio od evento dannoso durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare immediatamente l'evento al soggetto promotore affinché lo stesso adempia ai relativi oneri di denuncia presso l'INAIL e la Compagnia assicuratrice.

Articolo 5 – Doveri tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il soggetto tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo seguendo le indicazioni delle/dei tutor e fare riferimento a loro per qualsiasi evenienza.
- b) rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- d) rispettare il codice etico del soggetto ospitante, degli enti ad esso collegati e delle imprese associate.

Qualora si verificassero, da parte del soggetto tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, dandone contestuale informazione alla/al tutor incaricato dal soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del soggetto tirocinante questi è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

Articolo 6 – Referenti

L'Università indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione la Responsabile Ripartizione Tirocini, *placement* e alta formazione, Dott.ssa Federica Danesi, recapito e-mail federica.danesi@unife.it, P.E.C. ateneo@pec.unife.it

La Fondazione indica quale proprio referente e responsabile del presente protocollo d'intesa il Direttore, dott. Riccardo Benetti, recapito e-mail fondazionezanotti@gmail.com, P.E.C. fondazionezanotti@pec.it

Articolo 7 – Obblighi di riservatezza

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convenzione e conseguentemente si impegnano a:

- a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione.

Le parti s'impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione. In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate.

Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili a persone esperte ed a chi operi nel settore, o lo diventino successivamente per scelta della persona che ne sia titolare, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.

Articolo 7 – Tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro

In materia di sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del soggetto ospitante, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

È onere dell'azienda, del professionista o dell'imprenditore associato al soggetto ospitante:

- rispettare la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e disposizioni specifiche riguardanti eventuali fasi emergenziali;
- informare e (ove necessario) integrare la formazione del tirocinante sui rischi connessi allo svolgimento dell'attività di tirocinio nelle proprie strutture;
- provvedere alla dotazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e addestrare il tirocinante all'uso dei dispositivi stessi e delle attrezzature di lavoro conformemente alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio.

La visita di idoneità alla nuova mansione, ove necessario, è a carico del soggetto ospitante. Gli obblighi a carico del tirocinante sono declinati nel progetto formativo.

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali

Le parti sono congiuntamente contitolari del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, e per regolamentare le rispettive responsabilità adottano un accordo interno, che viene allegato al presente testo convenzionale, costituendone parte integrante e sostanziale.

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dalla presente convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (*General Data Protection Regulation*, di seguito GDPR).

Le parti firmatarie sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

Il titolare del trattamento dei dati è:

- l'Università degli Studi di Ferrara, Via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara (FE) E-mail: rettore@unife.it PEC: ateneo@pec.unife.it Tel.: 0523293242 come soggetto promotore;
- la Fondazione Enrico Zanotti, Via Borsari, 4/c – 44121 Ferrara (FE) E-mail: fondazionezanotti@gmail.com PEC fondazionezanotti@pec.it Tel.: 0532 243258 come soggetto coordinatore dell'ente finanziatore;

Articolo 8 - Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

- a) del DPR 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali;
- b) delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente di cui al d.lgs n. 33/2013.

Le Parti dichiarano altresì di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto di collaborazione, comportamenti conformi alle previsioni contenute nei documenti di cui sopra.

La violazione del Codice di comportamento o l'inosservanza delle misure di prevenzione di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione oggetto della presente convenzione, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno alla Parte lesa.

Articolo 9 – Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii., si stabilisce che i datori di lavoro delle parti, per il tramite dei rispettivi Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione, si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal testo unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.

Articolo 10 - Coperture assicurative

Le parti si danno reciprocamente atto che:

- a) studenti e studentesse autorizzati/e alle attività formative sono coperti dall'Università di Ferrara con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle stesse;
- b) il personale dipendente della Fondazione autorizzato a svolgere le attività indicate nella presente convenzione è coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, nonché da assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose) riferita alla polizza n 420568025 stipulata con Generali assicurazioni;
- c) le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Articolo 11 – Utilizzo dei segni distintivi delle parti

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle parti alcun diritto di usare nome, marchio o altri segni distintivi dell'altra parte.

L'eventuale utilizzo è consentito, previo accordo, esclusivamente per le specifiche finalità del presente atto e in coerenza con la vigenza temporale delle attività stesse.

Articolo 12 – Durata della convenzione e procedure di proroga

La presente convenzione ha durata di due anni, a decorrere dalla data di perfezionamento con possibilità proroga per ulteriori periodi di pari durata, sulla base della sottoscrizione, tra le parti, di un ulteriore atto.

Articolo 13 - Recesso o scioglimento

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta elettronica certificata (PEC).

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione i tirocini e le attività in corso.

Articolo 14 – Controversie

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione della presente convenzione.

Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della convenzione medesima sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Ferrara, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'articolo 133, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 8 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

Articolo 15 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione è sottoscritta in via telematica con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990.

Il presente atto inoltre è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) ed è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa allegato A – parte I articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e ss.mm. ii.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

La Rettrice

Laura Ramaciotti *firmato digitalmente*

FONDAZIONE ENRICO ZANOTTI DI FERRARA

Il Presidente

Tiziana Poli *firmato digitalmente*
